



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)  
con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)  
e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2010**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Analisi tecnico-normativa .....	»	6
Disegno di legge .....	»	10
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	11
Testo del Protocollo prevalente in caso di divergenza .....	»	15

ONOREVOLI SENATORI. – Il Protocollo, parafato a Nicosia il 24 ottobre 2008, che si sottopone alle Camere per l'iter di ratifica, si compone di cinque articoli che emendano secondo le linee di seguito descritte la convenzione fiscale italo-cipriota, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 10 luglio 1982, n. 564.

L'articolo I incide sul campo di applicazione oggettivo del vigente trattato in quanto aggiorna l'elenco delle imposte oggetto della Convenzione fiscale includendo l'imposta regionale sulle attività produttive fra le imposte considerate nella Convenzione, mentre l'articolo II ha modificato alcuni aspetti di carattere definitorio.

L'articolo III riscrive la formula del metodo di imputazione già presente nella vi-

gente Convenzione e sopprime il meccanismo che riconosceva il credito d'imposta anche per le imposte non pagate, eliminando pertanto gli eventuali oneri necessari a fare fronte alle relative richieste di rimborso.

L'articolo IV va ad emendare l'esistente articolo in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei due Paesi e prevenendo, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione nonché agli *standard* dell'OCSE in materia.

L'articolo V concerne l'entrata in vigore del Protocollo, il quale dispiegherà i suoi effetti al compiersi dello scambio degli strumenti di ratifica previsto dagli ordinamenti degli Stati contraenti.

## RELAZIONE TECNICA

Relativamente alle proposte di modifica del testo della Convenzione contro le doppie imposizioni, siglato a Nicosia il 24 Aprile 1974 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro per evitare le doppie imposizioni, si rileva quanto segue: le citate proposte di modifica sono relative agli articoli 2, 3, 23 e 26 della Convenzione e di seguito se ne illustrano gli effetti in termini di gettito.

Circa la proposta di modifica dell'articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione, si rileva come essa preveda una puntuale definizione di quelle che sono le imposte dei due Stati contraenti da ricomprendere nell'ambito applicativo della Convenzione in oggetto.

Nella nuova formulazione proposta, tra le imposte italiane viene ad essere inserita l'imposta regionale sulle attività produttive; da parte cipriota la definizione della relativa imposta è più ampia che in passato, comprendendo al suo interno anche il contributo speciale per la difesa della Repubblica e l'imposta sugli utili di capitale. Tuttavia, questa più puntuale definizione dell'imposta cipriota considerata, così come di quella italiana, sembra essere ispirata essenzialmente all'esigenza di aggiornare le relative definizioni riguardo all'attuale contesto impositivo.

Tale tesi è avvalorata dall'ambito di applicazione del primo citato contributo speciale per la difesa della Repubblica: questa imposta è difatti applicata, oltre che nei confronti dei soggetti residenti nel territorio cipriota, anche ai redditi di succursali o di stabili organizzazioni situate a Cipro. Le imprese italiane operanti tramite stabili organizzazioni in territorio cipriota possono attualmente creditarsi, in base a quanto stabilito dall'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), le imposte pagate alle autorità fiscali cipriote. A maggiore evidenza si rileva come, in ogni caso, il volume dei redditi d'impresa prodotti da stabili organizzazioni italiane a Cipro sia attualmente di modesto ammontare - dato rilevato dalle dichiarazioni dei redditi Unico società di capitali annualità 2005, 2006 e 2007 - e cioè nell'ordine di 1,2 milioni di euro.

Relativamente all'imposta sugli utili di capitale, e cioè sui guadagni derivanti dall'alienazione di beni immobili, assumendo che tale imposta sia coincidente con l'imposizione prevista per i guadagni di capitale, si rileva come essa sia già trattata all'articolo 13 «Guadagni di capitale» della Convenzione vigente.

Circa la nuova formulazione concernente l'eliminazione della doppia imposizione (articolo 23 della Convenzione), non emergono elementi che possano far rilevare variazioni di gettito per l'erario italiano.

In conclusione, per quanto riguarda la proposta del nuovo testo dell'articolo 26 della Convenzione, si tratta della riformulazione del testo relativamente alla disciplina dello scambio di informazioni tra i due Stati contraenti, riformulazione per la quale non sono quantificabili flussi economico-finanziari.

Si ritiene, quindi, che il complesso delle modifiche presenti nel Protocollo di modifica della Convenzione non generi effetti di gettito per l'erario italiano.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il Protocollo - che prevede in via principale l'emendamento dell'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione italo-cipriota contro le doppie imposizioni, fatta a Nicosia il 24 aprile 1974, con Protocollo di modifica firmato a Nicosia il 7 ottobre 1980 - costituirà la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale. La nuova disposizione consentirà, tra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli *standard* dell'OCSE.

Il raggiungimento di una intesa è conforme alla prossima evoluzione normativa, in quanto costituisce l'assunto in base al quale poter includere Cipro nella *white list* di prossima emanazione.

Ulteriore obiettivo dell'intervento è rappresentato dalla soppressione del meccanismo che riconosce il credito di imposta anche per le imposte non pagate a Cipro, già presente nell'articolo 23 della vigente convenzione. A tale fine, all'articolo III del Protocollo, vengono riscritti i paragrafi concernenti il metodo di imputazione ordinaria per l'eliminazione della doppia imposizione, conformemente alla più recente formulazione utilizzata in materia nelle convenzioni fiscali della specie. Tale intervento risulta conforme alla *policy* europea della disapplicazione degli incentivi per la costituzione di nuove attività in territorio cipriota.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il Protocollo apporta emendamenti alla Convenzione di cui alla legge 10 luglio 1982, n. 564, con la quale è stata ratificata la convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Cipro, firmata il 24 aprile 1974.

Oltre alla sostituzione dell'articolo 23 e dell'articolo 26 della convenzione menzionata (di cui si è detto al punto 1), gli emendamenti riguardano, altresì, l'adeguamento di alcune disposizioni alle modifiche intervenute nell'ordinamento italiano, sia di carattere definitorio che relative al campo di applicazione oggettivo della vigente convenzione fiscale tra Italia e Cipro. All'articolo 2 «Imposte considerate», nell'elenco delle imposte italiane, viene introdotta l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, le disposizioni del Patto internazionale in questione – al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia – modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali, in particolare con quelli stabiliti all'articolo 80.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto il Protocollo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il Protocollo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore del Protocollo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge che comportano modifiche alla convenzione contro le doppie imposizioni italo-cipriota.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

## PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Si ritiene che l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni sul reddito non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

Infatti, il Protocollo in commento non si discosta, se non per taluni aspetti a motivo della particolarità dei sistemi fiscali dell'Italia e di Cipro, dai principi indicati nel modello OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi stipulati in materia di doppia imposizione dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali già assunti in materia di cooperazione amministrativa.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Come al punto 13.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

## PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*



Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Si ricorda comunque che il paragrafo 2 dell'articolo 3 della vigente Convenzione italo-cipriota specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Si rinvia a quanto rappresentato al punto 2 della parte I.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non previste.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non previsti.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO****AGGIUNTIVO****ALLA CONVENZIONE TRA ITALIA E CIPRO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, e Protocollo firmato a Nicosia il 7 ottobre 1980 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I**

Il paragrafo (3) dell'Articolo 2 "Imposte considerate" è soppresso e sostituito dal seguente:

- (3) Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
- (a) per quanto concerne l'Italia:
    - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
    - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
  - (b) per quanto concerne Cipro:
    - (i) l'imposta sul reddito;
    - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
    - (iii) il contributo speciale per la difesa della Repubblica; e
    - (iv) l'imposta sugli utili di capitale;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta cipriota");

**ARTICOLO II**

Il paragrafo 1 dell'Articolo 3 "Definizioni Generali" è modificato:

1. con l'aggiunta dei nuovi seguenti commi (a) e (b) e la nuova numerazione dei commi esistenti (a) fino a (f) quali (c) fino a (h):

- "(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne

l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

- (b) il termine „Cipro” designa la Repubblica di Cipro e, usato in senso geografico, comprende il territorio nazionale, il suo mare territoriale e qualsiasi zona al di fuori del mare territoriale, inclusa la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, che è stata o può essere in seguito designata, in conformità alla legislazione di Cipro ed al diritto internazionale, come zona all'interno della quale Cipro può esercitare diritti sovrani o giurisdizione;

2. con l'eliminazione e la sostituzione del comma (f) (2), rinumerato quale (h), con il seguente:

- “2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;”.

### ARTICOLO III

L'articolo 23 “Concessione di una deduzione o di un credito” è soppresso e sostituito dal seguente:

#### Article 23

#### Eliminazione della doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cipro, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cipro, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Cipro per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

3. Per quanto concerne Cipro:

Fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale cipriota concernente il credito per imposte assolute all'estero, l'imposta italiana pagata in conformità alla legislazione italiana ed alla presente Convenzione sarà imputata a credito rispetto all'imposta cipriota dovuta rispetto ad ogni elemento di reddito proveniente dall'Italia. Tuttavia, il credito non può eccedere la parte di imposta cipriota, calcolata prima di concedere il credito, che è attribuibile a detti elementi di reddito o di patrimonio.

#### ARTICOLO IV

L'articolo 26 "Scambio di informazioni" è soppresso e sostituito dal seguente:

- (1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
- (2) Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
- (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
  - (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
  - (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
  - (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
- (4) Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede

è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

- (5) Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

#### ARTICOLO V

Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni saranno attuate previo accordo delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.


Fatto in duplice esemplare a Micosia il 4 giorno di giugno 2009 nelle lingue italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo  
della Repubblica italiana



Luigi NAPOLITANO  
Ambasciatore della Repubblica  
italiana presso la Repubblica cipriota

Per il Governo  
della Repubblica di Cipro



Charilaos STAVRAKIS  
Ministro delle Finanze

**ADDITIONAL  
P R O T O C O L**

**TO THE CONVENTION BETWEEN CYPRUS AND ITALY FOR THE AVOIDANCE OF  
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO  
TAXES ON INCOME**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cyprus, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between Cyprus and Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at Nicosia on 24<sup>th</sup> April, 1974, and Protocol signed at Nicosia on 7<sup>th</sup> October, 1980 (hereinafter referred to as "the Convention"),

have agreed as follows:

**ARTICLE I**

Paragraph (3) of Article 2 "Taxes Covered", shall be deleted and replaced by the following:

- "(3) The existing taxes to which this Convention shall apply are:
- (a) in the case of Italy:
    - (i) the personal income tax;
    - (ii) the corporate income tax;
    - (iii) the regional tax on productive activities;  
whether or not they are collected by withholding at source  
(hereinafter referred to as "Italian tax");
  - (b) in the case of Cyprus:
    - (i) the income tax;
    - (ii) the corporate income tax;
    - (iii) the special contribution for the defence of the Republic; and
    - (iv) the capital gains tax;  
whether or not they are collected by withholding at source  
(hereinafter referred to as "Cyprus tax")

**ARTICLE II**

Paragraph 1 of Article 3 "General Definitions", shall be amended:

1. With the addition of the following new subparagraphs (a) and (b) and the re-lettering of existing subparagraphs (a) to (f) as (c) to (h):

- "(a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law,

may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

- (b) the term "Cyprus" means the Republic of Cyprus and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea thereof as well as any area outside the territorial sea, including the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf, which has been or may hereafter be designated, under the laws of Cyprus and in accordance with international law, as an area within which Cyprus may exercise sovereign rights or jurisdiction;"

2. With the deletion and replacement of part (2) of subparagraph (f), re-lettered as (h) with the following:

"2. in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;"

### ARTICLE III

Article 23 "Allowance of deduction or credit" shall be deleted and replaced by the following:

#### "Article 23 Elimination of Double Taxation

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.
2. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Cyprus, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Cyprus but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

The tax paid in Cyprus for which deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law.

3. In the case of Cyprus:

Subject to the provisions of Cyprus Tax Law regarding credit for foreign tax, there shall be allowed as a credit against Cyprus tax payable in respect of any item of income derived from Italy the Italian tax paid under the laws of Italy and in accordance with this Convention. The credit shall not, however, exceed that part of the Cyprus tax, as computed before the credit is given, which is appropriate to such items of income or capital."



## ARTICLE IV

Article 26 "Exchange of information" shall be deleted and replaced by the following:

- (1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement as well as to prevent fiscal evasion and tax avoidance. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
- (2) Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
- (3) In no case shall the provisions of paragraph 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
  - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
  - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
  - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
- (4) If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
- (5) In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

ARTICLE V

Each Contracting State shall notify to the other the completion of the procedures required by its domestic law for the entry into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of the receipt of the later of these notifications and its provisions shall be implemented upon mutual agreement of the competent authorities of the Contracting States.

This Protocol shall remain in force as long as the Convention remains in force.

In Witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at NICOSIA on the 4<sup>th</sup> day of june 2009 in the Italian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government  
of the Italian Republic

Luigi NAPOLITANO

For the Government  
of the Republic of Cyprus

Charilaos STAVRAKIS



